



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Resp. Proced.: D.ssa Cecilia D'Addio

Resp. Istrut.:

COMUNICAZIONE N. 43

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

LORO SEDI

OGGETTO: Decorrenza efficacia
della sanzione disciplinare

In relazione alla problematica relativa all'esecutività della sanzione disciplinare inflitta ad un iscritto all'albo la FNOMCeO è intervenuta in più occasioni, per ultimo con la Comunicazione n.31/2025, per ribadire i termini di decorrenza al fine di uniformare l'attività degli Omceo ai principi di legge.

In materia il DPR n.221/1950 ha definito nel dettaglio i termini della decorrenza dell'efficacia della sanzione in:

- trenta giorni dalla notifica all'iscritto del provvedimento adottato dall'Ordine (art.53, comma 1);
- a seguito della proposizione di ricorso alla CCEPS dal giorno successivo alla notifica della decisione che respinge il ricorso stesso (art.68 D.P.R. 221/1950).

Come ribadito nella Comunicazione n.31 e dalla recente giurisprudenza di settore l'efficacia della sanzione disciplinare non rientra nella discrezionalità dell'ente ovvero del singolo sanzionato bensì è determinata dai principi generali stabiliti dall'art.21 – quater della Legge 241/90 e art.373 c.p.c. e dalla normativa speciale di cui all'art.68 DPR n.221/1950 per i provvedimenti di natura giurisdizionale speciale della CCEPS.

La consuetudine di alcuni organi disciplinari di adottare una delibera specifica per determinare i termini della decorrenza delle sospensioni o radiazioni dei professionisti, con particolare riferimento, ai provvedimenti della CCEPS non è più allo stato percorribile per una serie ragioni.

Innanzitutto, è necessario assicurare la certezza della pena e nel caso specifico della sanzione nell'ottica di uniformare l'operato di tutti gli organi di disciplina degli Omceo territoriali, inoltre il provvedimento della CCEPS, in base al principio dell'economicità dell'azione amministrativa, non necessita di ulteriore decisione delle Commissioni di disciplina né dopo la riforma della legge Lorenzin del Consiglio direttivo, in quanto trattasi di una mera presa d'atto di un provvedimento completo e definito in tutti gli elementi.

Ma l'aspetto di maggiore rilevanza sul quale la FNOMCeO deve richiamare l'attenzione di tutti gli Omceo è quello del proprio ruolo di Coordinatore di allerte sul sistema IMI ai sensi dell'articolo



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

23 del Regolamento di esecuzione 2015/983/UE, in base al quale entro al massimo 3 giorni dalla data in cui la Federazione ne viene a conoscenza, deve essere inviati per il tramite del sistema IMI i provvedimenti che vietano o limitano al sanitario l'esercizio totale o parziale della professione, anche solo a titolo temporaneo (art.8 bis del d. lgs 15/2016).

E' pertanto necessario, in particolar modo dal momento in cui sta entrando a regime la nuova anagrafica nel sistema integrato dell'interoperabilità condividere le regole sui termini di efficacia dei provvedimenti adottati dalle Commissioni e dalla CCEPS che consentano una gestione coerente delle informazioni non solo sul territorio nazionale ma anche a livello europeo.

Ciò considerato qualsiasi provvedimento che vieta o limita l'esercizio professionale di un sanitario deve coerentemente essere annotato in modo sincrono, nell'Albo territoriale e in quello nazionale il giorno successivo al trentesimo giorno dalla notifica al sanitario del provvedimento adottato dalla Commissione di disciplina senza che sia stato proposto ricorso, ovvero il giorno successivo alla notifica della decisione CCEPS e nel rispetto dei medesimi termini la FNOMCeO deve provvedere all'inserimento nel sistema IMI entro 3 giorni.

Pertanto, si invitano le Commissioni di disciplina degli OMCeO territoriali a prestare la massima attenzione al fine di ottenere la massima adesione ed ottemperanza alle norme di legge vigenti e di consentire il corretto funzionamento degli enti, così creando le condizioni per la migliore efficacia dell'azione amministrativa.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si inviano i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005